

ANNO 2008/2009

Seduta XXIII: lunedì 10 novembre 2008 - pomeridiana

SOMMARIO

1. Commemorazione di Renato Croce	2383
2. Presentazione di messaggi e proposta di attribuzione a Commissioni	2383
3. Proposta di attribuzione a Commissione di iniziativa parlamentare elaborata	2384
4. Mozione evasa	2384
5. Presentazione di atti parlamentari	2385
6. Nuova legge sugli assegni di famiglia (II ^a lettura)	2396
- Messaggio del 27 maggio 2008 n. 6078	
- Rapporto del 7 ottobre 2008 n. 6078; relatore: Giovanni Jelmini	
7. Risposta a interpellanze	2407
8. Chiusura della seduta e rinvio	2410

PRESIDENZA: Norman Gobbi, Presidente

Alle ore 14:10 il Presidente dichiara aperta la seduta, presenti 88 deputati.

Sono presenti le signore e i signori deputati:

Arigoni G. - Arigoni S. - Bacchetta-Cattori - Badasci - Bagutti - Barra - Belloni - Beltraminelli - Beretta Piccoli - Bergonzoli - Bertoli - Bignasca A. - Bignasca B. - Bignasca M. - Bobbià - Boneff - Bonoli - Bordogna - Brivio - Caimi - Calastri - Canal - Canepa - Carobbio - Cavalli - Celio - Chiesa - Corti - Dadò - Dafond - Del Bufalo - De Rosa - Dominé - Duca Widmer - Ducry - Ferrari - Foletti - Franscella - Galusero - Garobbio - Garzoli - Ghisletta D. - Ghisletta R. - Ghisolfi - Gianoni - Gianora - Giudici - Gobbi N. - Gobbi R. - Guidicelli - Gysin - Jelmini - Kandemir Bordoli - Krüsi - Lepori - Lurati - Maggi - Malacrida - Marcozzi - Mariolini - Martignoni - Mellini - Merlini - Moccetti - Orelli Vassere - Pagani - Pantani - Paparelli - Pedrazzini - Pellanda - Pestoni - Pinoja - Poggi - Polli - Quadri - Ramsauer - Ravi - Regazzi - Righinetti - Rizza - Rusconi - Salvadè - Savoia - Solcà - Stojanovic - Viscardi - Vitta - Weber

Si è scusato per l'assenza:

Orsi

Non si è scusato per l'assenza:

Frapolli

1. COMMEMORAZIONE DI RENATO CROCE

GOBBI N., PRESIDENTE - Lo scorso 4 novembre è deceduto Renato Croce, membro del nostro Gran Consiglio dal febbraio 1967 al marzo 1971. Ha seduto in varie Commissioni, in particolare nelle Commissioni speciale forze idriche, speciale confini giurisdizionali e bonifiche fondiari, affiancando all'attività politica quella sportiva – è stato socio fondatore, giocatore e dirigente dell'Hockey Club Ambrì Piotta – e un'intensa attività professionale – dapprima imprenditore, poi responsabile dell'Ufficio calcoli della Società degli impresari costruttori. In memoria di Renato Croce invito i colleghi a voler rispettare un minuto di silenzio.

2. PRESENTAZIONE DI MESSAGGI E PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI

- n. 6130 14 ottobre 2008
Approvazione del contributo globale 2009 dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC) e del finanziamento delle rette per i pazienti degenti nei reparti privati e semi-privati
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 6131 14 ottobre 2008
Modifica della legge sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo
(alla Commissione speciale delle bonifiche fondiari)
- n. 6132 14 ottobre 2008
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 26 gennaio 2004 presentata da Moreno Colombo (ripresa da Ivan Belloni) "Il Consiglio di Stato intende informare maggiormente i Comuni sulle conseguenze finanziarie delle proprie decisioni? Ripartizione dei compiti e dei flussi tra Cantone e Comuni: rinvio di quadriennio in quadriennio; manca forse la volontà di affrontare concretamente la questione?"
(*)
- n. 6133 15 ottobre 2008
Preventivo 2009 e obiettivo di bilancio 2011
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 6134 21 ottobre 2008
Resoconto dei Contratti di prestazione tra il Cantone Ticino e l'Università della Svizzera italiana (USI), e il Cantone Ticino e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) per l'anno 2007
(alla Commissione speciale scolastica)

- n. 6135 21 ottobre 2008
Stanziamiento di un sussidio cantonale supplementare di fr. 290'916.- per compensare la diminuzione del contributo federale a seguito dell'entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria tra Cantoni e Confederazione per la costruzione dell'edificio-rifugio nel Comune di Frasco nell'ambito del progetto di premunizione contro le valanghe
(alla Commissione speciale delle bonifiche fondiarie)
- n. 6136 21 ottobre 2008
Domanda di grazia
(alla Commissione delle petizioni e dei ricorsi)
- n. 6137 21 ottobre 2008
Concessione di un contributo di fr. 950'000.- necessario per finanziare i lavori di costruzione della nuova centrale di raccolta e distribuzione della Federazione ortofrutticola ticinese (FOFT) di Cadenazzo
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
-

(*) Art. 101 cpv. 4 - LGC/CdS

⁴Se il Consiglio di Stato non accetta, integralmente o parzialmente, le proposte, il mozionante può chiedere, entro un mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato siano trasmessi a una Commissione che riferisce al Gran Consiglio con un rapporto entro un anno.

3. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA

Bertoli M. e cofirmatari - 22.10.2008

Salvaguardia delle istituzioni di controllo parlamentari (modifica della LGC/CdS)
(alla Commissione della legislazione)

4. MOZIONE EVASA

Colombo M. (ripresa da I. Belloni) - 26.01.2004

Il Consiglio di Stato intende informare maggiormente i Comuni sulle conseguenze finanziarie delle proprie decisioni? Ripartizione dei compiti e dei flussi tra Cantone e Comuni: rinvio di quadriennio in quadriennio; manca forse la volontà di affrontare concretamente la questione?

(v. messaggio del 14.10.2008 n. 6132)

5. PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Pelin Kandemir Bordoli e cofirmatari "Protezione della gioventù e accesso ai prodotti del tabacco"

del 10 novembre 2008

L'Ufficio federale della sanità pubblica sostiene che in Svizzera è più facile procurarsi prodotti del tabacco che alimenti principali. Anche i bambini e gli adolescenti possono acquistare i prodotti del tabacco praticamente ovunque e in ogni momento. Viene così a mancare la soglia che rende impossibile, o almeno più difficile, ai giovani il consumo di tabacco. D'altra parte, ciò contribuisce, sia presso gli adulti sia presso i giovani, a minimizzare i rischi legati al consumo dei prodotti del tabacco.

Il divieto di vendita di tabacco ai minori applicato con coerenza può aiutare a correggere questa situazione.

In Svizzera, già undici Cantoni hanno introdotto divieti di vendita dei prodotti del tabacco ai bambini e agli adolescenti. I Cantoni Berna, Basilea Campagna, Basilea Città, Neuchâtel e Vaud hanno fissato il limite minimo di età a 18 anni, i Cantoni Grigioni, Lucerna, Soletta, San Gallo, Turgovia e Zurigo a 16 anni. Nei Cantoni di Basilea Campagna e Soletta questi divieti sono stati approvati dal popolo con maggioranze del 71% rispettivamente del 76%.

I sottoscritti firmatari di questa iniziativa chiedono, sulla base dell'art. 98 della legge sul Gran Consiglio, di approvare il contenuto dell'iniziativa generica che propone:

- l'introduzione di un divieto di vendita dei prodotti del tabacco alle persone d'età inferiore a 18 anni, regolamentando nella legge anche quanto riguarda l'accesso ai distributori automatici.

Pelin Kandemir Bordoli

Arigoni G. - Bertoli - Carobbio - Cavalli -

Corti - Garobbio - Ghisletta D. - Ghisletta R. -

Lepori - Malacrida - Marcozzi - Mariolini -

Savoia - Stojanovic

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 98 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è rinviata a una prossima seduta.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

**presentata nella forma generica da Fabio Regazzi, Nadia Ghisolfi e cofirmatari
"Proteggere la gioventù introducendo un divieto di vendita del tabacco e dei suoi
derivati ai minori di 16 anni"**

del 10 novembre 2008

Con la presente iniziativa parlamentare si chiede di limitare l'età legale di vendita del tabacco e dei suoi derivati ai minori di 16 anni. Secondo gli ultimi dati di uno studio dell'Ufficio federale della sanità¹, eseguito presso la popolazione svizzera residente di età compresa fra i 14 e i 19 anni, la percentuale di fumatori è passata dal 29% nel periodo 2001/2002 al 24% nel periodo 2006/2007. Ma un'attenta analisi rivela che questa flessione è particolarmente marcata nella Svizzera francese, mentre nelle altre due regioni linguistiche, tra le quali il Ticino, la percentuale di fumatori è rimasta immutata. Oltretutto, con il crescere dell'età, essa aumenta rapidamente: se tra gli adolescenti di 14-15 anni il consumo di sigarette è in lieve ma continuo ribasso, tra i giovani di 16-17 anni è invece praticamente costante dal 2002/2003. Mentre nella categoria di età compresa tra i 18 e i 19 anni si registra la percentuale di fumatori più elevata, pressoché immutata dal 2004/2005.

Nello studio si rileva poi che i giovani fumatori che acquistano personalmente il tabacco sono il 79%, e ben il 67% dei 14-15enni acquista personalmente le sigarette.

In un'altra ricerca si dimostra che il giovane fumatore occasionale può diventare abitudinario e quindi dipendente dalla nicotina nel giro di un anno². Fatto inquietante, tra i 13enni fumano il 3.1% dei ragazzini e il 4.3% delle ragazzine³.

Nel periodo 2007/2008, i giovani fumatori che pensano che smettere di fumare sia per loro difficile, o molto difficile, rappresentano il 52%. È però statisticamente dimostrato che soltanto una persona su 20 riesce a farlo da giovane. Uno studio dell'Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie (ISPA) rivela, infatti, che l'83% dei fumatori quotidiani tra i 16 e i 17 anni lo sono ancora a 19-20 anni, mentre l'80% dei giovani che a 16-17 anni non fumavano, non fumano nemmeno tra i 19-20 anni⁴.

Ricordiamo poi, che il fumo di tabacco è considerato la causa efficiente di diverse patologie, tra cui il 90% dei tumori al polmone (che hanno un tasso di mortalità tra i più elevati), di tumori delle alte vie respiratorie e di altre malattie anche mortali. Le conseguenze del fumo provocano danni ancor più deleteri sui giovani.

Alla luce di quanto precede, è lecito chiedersi se le misure di prevenzione, di divieto di fumo negli esercizi pubblici e di divieto di pubblicità (sul quale prossimamente il Gran Consiglio dovrebbe esprimersi), non occorranو nuove misure strutturali volte a frenare il

¹ *Il tabagismo tra i giovani e i giovani adulti negli anni dal 2001 al 2007/2008*. Sintesi del rapporto di ricerca 2008. Monitoraggio del tabagismo - Indagine sul consumo di tabacco in Svizzera, ottobre 2008.

² Enquête HBSC, 2006; Schmid, H., Delgrande Jordan, M., Kuntsche, E. N., Kuendig, H. & Annaheim, B., *Der Konsum psychoaktiver Substanzen von Schülerinnen und Schülern in der Schweiz* (Forschungsbericht). Lausanne: Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme, 2007.

³ http://www.sfa-ispa.ch/DocUpload/g_t06.pdf.

⁴ http://www.sfa-ispa.ch/DocUpload/g_t09.pdf.

tabagismo precoce, come, ad esempio, l'introduzione di un limite d'età per la vendita del tabacco, che va nella direzione di limitare ai giovani l'accesso al tabacco.

La correlazione tra facilità di accesso ai prodotti del tabacco e il loro consumo è, infatti, stata dimostrata da alcuni studi sui canali distributivi. In un'inchiesta svolta nel Canton Vaud, è emerso che l'85% dei giovani ha potuto acquistare personalmente il tabacco, vanificando così il divieto di vendita introdotto due anni prima⁵. Più sconcertante il dato già menzionato, secondo cui tra 14-15enni il 67% dichiara di acquistare personalmente le sigarette. Questa percentuale aumenta nettamente tra i giovani più maturi, che dispongono liberamente di maggiori somme di denaro e sono in grado, quindi, di pagarsi da soli il consumo di tabacco⁶.

La Svizzera dispone di 18 mila distributori automatici di tabacco, la maggior parte non controllati, facilmente accessibili a bambini e giovani. Una restrizione di vendita del tabacco non avrebbe quindi senso senza il controllo di questi distributori.

Il problema è noto da tempo all'ISPA, che in un comunicato del 31.05.2007 ha indicato nell'assenza di controlli e nella facilità con la quale ci si procura il tabacco un fattore che induce al tabagismo precoce⁷.

In Svizzera non esiste una legge federale che regoli la vendita di tabacco, nonostante il nostro Paese abbia firmato la Convenzione quadro dell'OMS⁸, che prevede l'adozione di alcuni provvedimenti⁹, tra cui anche il divieto di vendita del tabacco ai minori. Il Programma nazionale del tabacco 2008-2012 costituisce un probabile primo passo in questo senso, visto che tra i dodici obiettivi prioritari si prevede un rafforzamento del quadro legale, in particolare in materia d'imposizione, di restrizioni della pubblicità, delle dichiarazioni sui prodotti e anche della loro accessibilità¹⁰.

Nel frattempo le cose si stanno muovendo nei diversi Cantoni.

- 15 Cantoni hanno emanato, o sono in procinto di adottare, norme legislative che prevedono la proibizione della pubblicità del tabacco sulla pubblica via. In Ticino, un messaggio in tal senso (n. 6080) arriverà prossimamente sul tavolo del Parlamento.
- In 5 Cantoni si è intervenuti limitando l'età legale di vendita di tabacco a 18 anni (BL, BS, BE, NW, VD); ZG sta studiando l'introduzione di un analogo limite.

⁵ Hervé Kuendig, Angélick Schweizer, Gerhard Gmel, *Interdiction de vente de produits du tabac aux mineurs dans le canton de Vaud - évaluation de l'application de la loi relative aux commerces de détail par la technique du client «mystère»*, Lausanne, février 2008.

⁶ Vedi anche *Il tabagismo tra i giovani e i giovani adulti negli anni dal 2001 al 2005*. Monitoraggio del tabagismo - Indagine sul consumo di tabacco in Svizzera, 2005.

⁷ <http://www.sfa-ispas.ch/index.php?IDtheme=26&IDarticle=1505&IDcat7visible=1&langue=F>

⁸ La Convenzione dell'OMS sul tabacco (Convenzione quadro dell'OMS per la limitazione del consumo di tabacco; Framework Convention on Tobacco Control FCTC) concerne il rapporto con il tabacco e i suoi derivati ed è entrata in vigore il 27 febbraio 2005. In tutto il mondo è stata sottoscritta da 168 Stati e ratificata da 150 Stati, fra cui anche la CE. (Stato al 21 settembre 2007). La Svizzera ha sottoscritto la Convenzione sul tabacco il 25 giugno 2004. Vedi: <http://www.who.int/tobacco/framework/fr/index.html>.

⁹ Gli altri provvedimenti riguardano la protezione dal fumo passivo sul posto di lavoro, in spazi chiusi, nei mezzi pubblici così come negli spazi e nelle strutture pubbliche; dichiarazione del prodotto e avvertenze sulle confezioni di tutti i derivati del tabacco; restrizioni concernenti la pubblicità e la sponsorizzazione del tabacco; lotta al contrabbando di sigarette, alla fabbricazione illegale e alla falsificazione di prodotti del tabacco.

¹⁰ <http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/00613/04601/index.html?lang=fr>.

- In 9 Cantoni è stato introdotto il limite legale di vendita ai 16enni (AR, GR, LU, SO, SG, TG, UR, ZH, VS), mentre in AG si sta elaborando il progetto di legge¹¹.

In Ticino, l'art. 52 cpv. 5 della legge sanitaria dispone che il Consiglio di Stato «*disciplina le modalità di vendita dei prodotti di tabacco ai minori di 18 anni*», ma a questo monito non viene dato seguito nel regolamento d'applicazione. Il Cantone ha però fatto un importante passo avanti nella lotta al fumo passivo, introducendo nel 2007 il divieto di fumo negli esercizi pubblici¹², che si estende pure agli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo¹³.

È compito delle autorità sostenere tutti gli sforzi volti a ridurre il consumo di tabacco, in particolare presso i giovani. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la protezione della gioventù vada completata con l'adozione di un limite legale per la vendita di sigarette che includa pure gli automatici. Si è perciò considerata, ai fini di questa iniziativa, la soluzione normativa adottata dal Canton Berna nel 2006, la quale, oltre a fissare un limite legale di vendita di tabacco, ne vieta pure la vendita nei distributori automatici, e questo quale deterrente all'aggiornamento del divieto¹⁴.

Facendo uso delle facoltà previste dall'art. 98 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, si chiede nella forma dell'iniziativa parlamentare generica che:

- l'Esecutivo cantonale, in applicazione dell'art. 52 cpv. 5 della legge sanitaria, disciplini, allestendo uno specifico regolamento, quanto richiesto nei considerandi che precedono, in modo particolare tenendo conto dei seguenti aspetti:
 1. la distribuzione e la vendita di tabacco e dei suoi derivati ai giovani minori di 16 anni è vietata. Il personale di vendita controlla l'età dei clienti. A questo proposito può esigere la presentazione di un documento d'identità;
 2. la distribuzione e la vendita di tabacco per il tramite di apparecchi automatici è vietata. I distributori che, con delle misure adeguate, non vendono i loro prodotti ai giovani minori di 16 anni, non sono sottoposti al divieto;
 3. i Comuni sorvegliano l'applicazione delle restrizioni al commercio di tabacco e dei suoi derivati;
 4. nell'ordinanza sono definiti i luoghi pubblici cui si applica il divieto, e le misure di sensibilizzazione e informazione che accompagnano l'applicazione della legge.

Fabio Regazzi e Nadia Ghisolfi

Badasci - Belloni - Beltraminelli - Bordogna - Caimi -
Canepa - Dadò - Dafond - Duca Widmer - Galusero -
Gianoni - Guidicelli - Gysin - Pagani - Pedrazzini -
Pinoja - Rizza Savoia - Solcà - Weber

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 98 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è rinviata a una prossima seduta.

¹¹ <http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/03814/03817/index.html?lang=fr>

¹² Vedi art. 57 della legge sugli esercizi pubblici, approvato dal Gran consiglio il 12 ottobre 2005 e confermato in consultazione referendaria dal popolo ticinese il 12 marzo 2006 con 90'397 sì contro 23'932 no.

¹³ Regolamento concernente i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo del 27 marzo 2007; RL 6.1.1.1.8.

¹⁴ L'impostazione del presente atto parlamentare s'ispira alla legislazione bernese. Si veda http://www.sta.be.ch/belex/f/ROB-pdf/ROB_06-131.pdf

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Raoul Ghisletta e cofirmatari "Sussidi cassa malati: parità di trattamento per i divorziati/separati con figli a carico"

del 10 novembre 2008

Le persone sole, dalla cui tassazione risulta un reddito imponibile nullo, oppure un totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a 6'000 franchi hanno attualmente diritto alla riduzione di premio cassa malati se il reddito determinante desunto dalla notifica di tassazione della persona, o della famiglia, che provvede al loro sostentamento non supera 50'000 franchi.

La riduzione di premio, tuttavia, decade nei seguenti casi:

- a) se l'importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile (p.to 30 della notifica di tassazione) supera 600 mila franchi, o se l'importo di sostanza imponibile supera 400 mila franchi (p.to 34 della notifica di tassazione);
- b) persone sole, se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile (p.to 9 della notifica di tassazione) supera 60'000 franchi;
- c) persone sole intese quali "reddito di riferimento" (art. 32 LCAMal), se il totale di redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile (p.to 9 della notifica di tassazione) supera 80'000 franchi;
- d) famiglie, se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera 90'000 franchi (p.to 8 della notifica di tassazione). Per i primi tre figli è data un'aggiunta di 10'000 franchi cadauno; per i successivi 5'000.- franchi cadauno.

Il divorziato/separato persona sola, che paga alimenti al coniuge per il mantenimento dei figli, non ha diritto alla deduzione degli alimenti dal proprio reddito netto definito per il calcolo relativo al limite oltre il quale i sussidi decadono (vedi punto b, che prevede unicamente la deduzione degli oneri sociali), e nemmeno ha diritto all'aggiunta di un forfait per figlio che amplia tale limite massimo (come esiste per le famiglie al punto d: 10'000 franchi per i primi tre figli e poi 5'000 franchi per ogni figlio ulteriore).

Con la presente iniziativa parlamentare generica si chiede pertanto di correggere l'art. 29 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997, in vigore dal 1° gennaio 2008, in modo da eliminare questa pesante penalizzazione dei divorziati/separati con figli a carico, che appartengono al ceto medio-basso: nel concreto si chiede di introdurre per questa categoria il citato forfait per figlio a carico, che amplierebbe il limite massimo oltre il quale i sussidi decadono.

Raoul Ghisletta

Arigoni G. - Barra - Bignasca A. -

Bignasca B. - Ghisletta D. - Gobbi N. -

Lepori - Pantani - Paparelli - Poggi

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 98 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è rinviata a una prossima seduta.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Raffaele De Rosa e Fabio Regazzi per il gruppo PPD concernente la legge quadro sulle aziende pubbliche [Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia (statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria) delle aziende di cui lo Stato detiene una quota azionaria]

del 10 novembre 2008

Il gruppo parlamentare PPD chiede di elaborare una legge quadro che definisca le competenze e gli ambiti di attività delle aziende pubbliche. Tali norme e principi dovranno ispirarsi alle linee guida del governo d'impresa¹⁵. Il gruppo PPD richiama a questo proposito l'iniziativa parlamentare generica presentata nel 2002 da Fulvio Pezzati e Francesca Gemnetti per *L'elaborazione di una legge sulle aziende pubbliche*, rimasta purtroppo inevasa. Nel testo dell'atto parlamentare i suoi autori rilevano come *«il confine tra ambito politico (che dovrebbe rimanere di competenza del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato) non è sempre chiaramente definito dalle leggi speciali, così come non è adeguatamente risolta la questione dell'autonomia delle aziende pubbliche e dei loro amministratori. [...] Ogni azienda e ogni settore hanno delle specificità, ma parecchie regole sono di carattere generale e possono essere riunite in una legge quadro sulle aziende pubbliche»*.

In Ticino contiamo sette aziende para-statali: Azienda cantonale dei rifiuti, Azienda elettrica ticinese, BancaStato, Ente ospedaliero cantonale, Ente ticinese del turismo, Università della Svizzera italiana e Scuola universitaria professionale.

L'evoluzione recente del settore pubblico è influenzata dalla diversificazione e dallo sviluppo dei mercati a livello sovracantonale e anche internazionale, come nel caso del mercato elettrico. In questo e in altri esempi, il confine tra l'ambito politico e quello puramente economico in cui l'azienda deve agire non è chiaramente definito dalle leggi speciali, così come non è risolta la questione dell'autonomia delle aziende pubbliche e dei loro amministratori.

Non a caso, recenti polemiche hanno messo in evidenza la questione della composizione dei Consigli di amministrazione, che dovrebbero essere formati da persone degne di fiducia, la cui condotta anteriore permette di concludere che svolgeranno i loro compiti dando prova d'integrità, di capacità di giudizio oggettivo e indipendente, oltre che vantare competenze specialistiche nel campo in cui l'azienda opera.

Facendo uso delle facoltà previste dall'art. 98 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, si chiede, nella forma dell'iniziativa parlamentare generica, che venga elaborata una legge quadro sulle aziende pubbliche che stabilisca regole eque, efficaci e chiare sugli ambiti in cui le aziende pubbliche operano, in particolare:

1. stabilire una distinzione rigorosa tra la funzione dell'azionista e le altre mansioni che incombono allo Stato:
 - a. determinare gli obiettivi globali dell'azionariato statale, il suo ruolo nell'impresa, il modo in cui intende applicare queste strategie;

¹⁵Si veda in particolare le *Lignes directrices de l'OCDE sur le gouvernement d'entreprise des entreprises publiques*, OCDE 2006.

- b. precisare le competenze del Consiglio di Stato e dei relativi Dipartimenti, del Gran Consiglio, del Consiglio di amministrazione e della Direzione dell'azienda;
 - c. stabilire i profili dei membri del Consiglio di amministrazione (CdA) e le condizioni cui devono sottostare per poter garantire un'opinione autonoma e oggettiva: in particolare occorre definire i criteri in base ai quali va privilegiato il profilo tecnico e in quali casi sarebbe più opportuna la presenza di rappresentanti politici. Il Consiglio di Stato deve esercitare il suo diritto di nomina secondo questi profili e assicurare una rappresentanza appropriata degli interessi del Cantone nel CdA;
 - d. adottare una procedura uniforme per tutte le aziende pubbliche nella designazione dei rappresentanti del Cantone in seno ai CdA.
2. Definire le principali responsabilità del CdA dell'azienda pubblica: modalità d'esercizio dei diritti di voto, procedure e prassi trasparenti di nomina del CdA, le competenze di nomina e di revoca dello stesso e degli organi di revisione. Inoltre:
- a. dotare il CdA di poteri e competenze tali da metterlo nelle condizioni di assicurare la sua funzione di pilotaggio strategico e di sorveglianza della direzione. Il CdA deve poter agire in tutta integrità ed essere responsabile delle decisioni che prende;
 - b. chiarire le relazioni che intercorrono tra autorità di nomina e membri del CdA (norme sul contenuto della delega), in particolare definire diritti e doveri di entrambe le parti;
 - c. in quest'ambito vanno pure dipanate le situazioni di conflitto d'interesse. Nello specifico vanno stabilite distinzioni tra le competenze tecnico/operative dell'azienda e quelle di indirizzo politico del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, i mandati/contratti di prestazione, le situazioni d'incompatibilità tra le cariche di membro del CdA e quelle di Consigliere di Stato, granconsigliere, parlamentare federale, municipale di grandi Comuni, funzionario, altre cariche nei CdA e altre cariche in genere, come pure la durata dei mandati, l'onorario riconosciuto ai membri di CdA, i limiti di salari per dirigenti e dipendenti dell'azienda e, non da ultimo, lo statuto dei dipendenti;
 - d. implementare procedure efficienti di controllo interno e di valutazione annuale delle performance;
 - e. predisporre un codice deontologico circa le caratteristiche dei membri del CdA e dei salariati.
3. Prevedere l'obbligo d'informare regolarmente le parti in causa e anche il grande pubblico. In particolare, vanno osservate norme di trasparenza rigorose, di diffusione regolare d'informazioni sulla gestione, e l'obbligo di pubblicazione di un rapporto annuale sulle attività.

Per il gruppo PPD:
Raffaele De Rosa
Fabio Regazzi

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 98 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è rinviata a una prossima seduta.

MOZIONE

Gestione più sostenibile dell'acqua potabile e contro sprechi di soldi pubblici in acquedotti sovradimensionati e spese di depurazione inutili

del 10 novembre 2008

Una recente inchiesta della trasmissione televisiva *Patti chiari* ha evidenziato preoccupanti lacune nella gestione degli acquedotti, perlomeno in diverse realtà comunali. Al problema delle infrastrutture obsolete e che non rispettano più gli standard fissati dalla legislazione svizzera in materia d'igiene dell'acqua, sollevato nella trasmissione della TSI, vanno aggiunti almeno due aspetti non meno importanti evidenziati dalla campagna "SOS acqua del WWF Svizzera italiana" (si veda www.wwf-si.ch): le importanti perdite d'acqua di molti acquedotti, difficili da quantificare per l'assenza di dati, ma sicuramente superiori al 15% (media Svizzera), fino a punte di oltre il 30% per vecchie reti, e i consumi d'acqua pro-capite che, nei Comuni di cui disponiamo dati, appaiono ancora troppo elevati rispetto alla media nazionale.

In Svizzera, l'erogazione media di acqua potabile degli acquedotti membri della SSIGA (Società svizzera industria, gas e acqua) ha raggiunto un valore massimo di 504 litri/abitante-giorno nel 1984, per poi iniziare una costante parabola discendente che ha raggiunto i 380 litri/abitante-giorno nel 2004. Questo valore è pur sempre il più elevato d'Europa, e addirittura il doppio dei consumi medi dei Paesi dell'UE.

Secondo i dati della SSIGA, nel 2003 i pochi Comuni ticinesi membri registravano consumi varianti tra i 500 e i 600 litri/abitante-giorno, ad eccezione di Gordola (313) e Giubiasco (341). L'inchiesta del WWF presso i maggiori Comuni ticinesi, ha evidenziato un calo dei consumi tra il 2003 e il 2005. Molti valori annunciati dai Comuni oscillano tra i 400 e i 500 litri/abitante-giorno. Valori in calo, ma decisamente ancora troppo elevati.

Importanti consumi d'acqua causano danni ecologici agli ambienti d'acqua dolce e costi alla comunità per la costruzione e gestione di reti di acquedotti sovradimensionati. In alcuni casi si devono aggiungere i costi di trattamento (potabilizzazione) dell'acqua. Una volta usata, l'acqua confluisce nelle canalizzazioni delle acque reflue e infine delle stazioni di depurazione. Queste opere sono costate milioni di franchi alla comunità e oggi, in alcuni casi, sono al limite delle loro possibilità. Un ulteriore aumento della popolazione, quindi dei consumi totali d'acqua, comporterebbe onerosi investimenti anche per il potenziamento degli impianti di depurazione.

I Verdi pertanto chiedono al Governo ticinese un maggiore impegno per una gestione più sostenibile dell'acqua potabile, in particolare:

- la riduzione del valore di 500 litri/abitante-giorno utilizzato ancora oggi per progettare gli acquedotti. Una cifra che, in Svizzera, non si verifica dal 1984. Chiediamo pertanto l'adattamento di questo valore alla nuova realtà nazionale di 380 litri/abitante-persona;
- la presentazione in tempi brevi del regolamento d'applicazione della legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994, tuttora mancante, comprensivo dell'obbligo per tutti i Comuni di dotare la rete idrica di misuratori di flusso.

Questo, per permettere il calcolo dei consumi e delle perdite, dati indispensabili per una corretta gestione sostenibile della risorsa acqua potabile;

- la creazione di un fondo cantonale per il sostegno finanziario di progetti di risanamento di acquedotti comunali, da un punto di vista delle disposizioni sull'igiene e per la riduzione delle perdite d'acqua. Così come per l'acquisto e l'installazione dei misuratori di flusso.

Francesco Maggi
Gysin - Savoia

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

INTERPELLANZA

Comunicati stampa del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS): il principio della proporzionalità è sempre rispettato?

del 10 novembre 2008

Conformemente all'art. 68 cpv. 3 della legge sanitaria (Lsan), il Ministero pubblico ha l'obbligo di segnalare al Dipartimento l'apertura di procedimenti penali nei confronti di operatori sanitari, e meglio:

Art. 68 - Obbligo di segnalazione

¹Ogni operatore sanitario è tenuto ad informare il Dipartimento e il Medico cantonale di qualunque fatto che possa mettere in pericolo la salute pubblica.

²Chiunque esercita una professione sanitaria a titolo indipendente o dipendente ha l'obbligo di informare il Ministero pubblico di ogni caso di malattia, di lesione o di morte per causa certa o sospetta di reato venuto a conoscenza nell'esercizio della professione.

³Il Ministero pubblico è tenuto a segnalare al Dipartimento l'apertura di procedimenti penali nei confronti di operatori sanitari per i casi aventi rilevanza ai fini dell'esercizio dell'attività sanitaria.

In concreto, il Ministero pubblico procede con la seguente comunicazione al Dipartimento competente, il DSS, che apre un procedimento amministrativo e lo rende pubblico per il tramite di un comunicato stampa inserito anche sul sito internet del Cantone¹⁶.

Il contenuto del comunicato stampa è elaborato con dovizia di particolari: viene indicato il nome e il cognome dell'operatore sanitario sotto inchiesta, il luogo dove esercita la sua attività professionale e altri dettagli sulla persona coinvolta. Viene altresì comunicato se l'accusato è stato arrestato e il periodo dell'eventuale arresto.

Ora, al punto 5.a.3 delle Direttive sull'informazione del Consiglio di Stato si legge «*i comunicati stampa devono esporre in forma concisa i fatti e limitarsi a ciò che è essenziale*» e più sotto si precisa (5.a.8): «*Decisioni contenenti dati che contrastano con interessi privati meritevoli di protezione, non possono essere divulgate. In particolare devono rispettare l'esigenza della preventiva comunicazione ai diretti interessati. Vige in ogni caso il rispetto della protezione dei dati e il segreto d'ufficio*».

In un articolo di Michele Albertini¹⁷, si spiega che «*dal profilo generale della protezione dei dati le disposizioni¹⁸ della Costituzione del regolamento organico del Governo non escludono, in sé, la diffusione pubblica di fatti e di nomi, e quindi di dati personali, alla condizione, beninteso, che sia dato un interesse pubblico maggiore all'informazione*».

Visto il contenuto di alcuni comunicati stampa (23 e 28 luglio 2008), chiedo al Consiglio di Stato quanto segue:

1. non crede il Consiglio di Stato che possa essere violato il principio della proporzionalità e della presunzione d'innocenza, tenuto conto che il comunicato stampa viene ripreso e pubblicato da tutti gli organi della stampa?
2. Ritieni nei due esempi sopraccitati di aver commisurato attentamente gli interessi in gioco tanto da giustificare, nella sostanza e nelle modalità, un'obiettiva esigenza d'informazione del pubblico?
3. Infine, non vi sono altre misure atte a tutelare l'interesse pubblico prefissato dalla Lsan, senza che sia necessario emanare un comunicato stampa che può risultare altamente lesivo della personalità e della professionalità dell'operatore sanitario inquisito?

Yasar Ravi

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

¹⁶ <http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/>.

¹⁷ Michele Albertini, «Le risposte alle interrogazioni parlamentari tra esigenze di informazione e protezione dei dati personali», in *Rivista ticinese di diritto*, II-2004, pag. 284.

¹⁸ Si vedano gli art. 4 RO CdS, artt. 10, 11 e 14 LPDP, *Ibid*.

INTERPELLANZA

Giustizia e più attenzione per chi non paga gli oneri sociali

del 10 novembre 2008

Lunedì 3 novembre 2008, la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana dava la seguente notizia:

«Quel poco che resta ai lavoratori, tutti gli altri a bocca asciutta: con l'assemblea dei creditori tenutasi oggi a Biasca, si è di fatto chiusa la procedura di fallimento delle società edili del gruppo Pagani di Osogna-Cresciano. Fra salari, imposte e oneri sociali, le ditte avevano accumulato debiti per oltre 30 milioni di franchi. La cifra recuperata ammonta a circa 900 mila franchi, destinati interamente ai creditori di prima fascia, ovvero gli ex dipendenti, a parziale copertura dei salari non versati».

Partendo da questa notizia e precisando che non è nostra intenzione entrare nel merito del fallimento in questione, ci si domanda come è possibile che tra i crediti scoperti reclamati figurino sempre più importanti cifre per mancato pagamento di oneri sociali e imposte.

Fiduciosi del fatto che le autorità competenti in materia stiano applicano correttamente le leggi in vigore, ci si pone comunque un ulteriore interrogativo riguardante la "facilità" con cui, basandosi su presunti risanamenti aziendali, vengono concesse: dapprima dilazioni di pagamento e poi moratorie concordatarie. Si constata che dopo di queste, nella maggioranza dei casi, il fallimento non viene evitato, e il più delle volte la situazione si aggrava.

Riteniamo pertanto opportuno sollecitare l'approfondimento della tematica, anche a salvaguardia di tutti quegli imprenditori che, con sacrifici non indifferenti, rispettano i termini di pagamento e forniscono prestazioni a ditte in situazioni finanziarie poco solide. Riteniamo che lo Stato dovrebbe attivarsi con azioni preventive atte a evitare il tracollo di situazioni oramai compromesse, e dimostrare maggiore disciplina nell'applicazione rigorosa della legislazione vigente, al fine di evitare scompensi e gravi effetti indesiderati, perlomeno per quanto di sua precisa spettanza!

Saverio Lurati
Edo Bobbià

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

6. NUOVA LEGGE SUGLI ASSEGNI DI FAMIGLIA (II^a lettura)

Messaggio del 27 maggio 2008 no. 6078

Ai sensi degli artt. 93 e 94 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, è aperta la discussione sui singoli articoli del disegno di legge scaturito dalla discussione parlamentare del 20 ottobre 2008¹⁹.

Sono menzionati a verbale solo gli articoli oggetto di discussione o di proposte di modifica.

Articolo 2

- Emendamento presentato dal Consiglio di Stato

B. Campo di
applicazione
personale

¹*Richiamata la legislazione federale sugli assegni familiari, il Titolo II della legge si applica:*

- a) *ai lavoratori salariati di professioni non agricole ed ai salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo;*
- b) *alle persone senza attività lucrativa.*
- c) ai lavoratori indipendenti.***

²*Il Titolo III della legge si applica:*

- a) *ai lavoratori salariati;*
- b) *ai lavoratori indipendenti;*
- c) *alle persone senza attività lucrativa.*

PESENTI P., DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ -

Il Governo ha chiesto una seconda lettura del messaggio per ribadire il principio che gli assegni ordinari che interessano la legge federale sugli assegni familiari, a differenza degli assegni di complemento, non devono essere estesi anche ai lavoratori indipendenti. Il sistema vigente in Ticino per aiutare le famiglie che hanno veramente bisogno è basato sugli assegni di complemento, per finanziare i quali abbiamo sempre potuto contare sui datori di lavoro, attraverso il blocco dell'indicizzazione degli assegni ordinari. Quindi è molto importante che conti anche il parere dei datori di lavoro, i quali, nell'ambito della preparazione della normativa di applicazione della legge federale, si sono espressi negativamente rispetto alla proposta di estensione. Non voglio riprendere i temi già discussi in prima lettura, ma è bene ribadire che non è giustificato caricare questa ulteriore spesa sui datori di lavoro. Il nostro sistema di aiuto alle famiglie è ritenuto un modello a livello svizzero e l'estensione a tutti gli indipendenti non lo migliora e soprattutto non lo rende più mirato. Questo è l'argomento principale che sottopongo all'attenzione del Gran Consiglio nell'ambito di questa seconda lettura: il nostro è un sistema estremamente mirato ed è inutile allargare il campo di applicazione degli assegni ordinari, che mirati non sono; ben venga l'aumento voluto a livello federale, ma si indirizzino semmai nuove risorse

¹⁹ Cfr. pag. 2533.

verso gli assegni complementari, che va mantenuto sano ed efficacemente rivolto a chi ne ha davvero bisogno.

GOBBI R., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PLR - Il nostro gruppo ribadisce il sostegno alla proposta originaria del Governo contenuta nel messaggio n. 6078 e nel relativo rapporto commissionale. Il Parlamento nella sua seduta di ottobre ha respinto la proposta di emendamento del gruppo PS, approvando tuttavia quella del gruppo PPD. Il Consiglio di Stato non ha aderito alle decisioni parlamentari e pertanto il messaggio è tornato alla Commissione della gestione e delle finanze per una seconda lettura. In quella sede ci si è voluti adeguare alle indicazioni del Gran Consiglio, quindi all'estensione anche agli indipendenti della riscossione degli assegni familiari, sostenendo, in via subordinata, la proposta del Consiglio di Stato di un reddito determinante ai fini dell'AVS che non superi la soglia determinata dallo stesso Consiglio di Stato, che stabilisce altresì l'anno di riferimento. Gli emendamenti introducono un sistema perequativo che non rientra tra gli scopi della legge originaria. Sono infatti altre le misure puntuali a sostegno dei lavoratori dipendenti e indipendenti in difficoltà – penso agli assegni di prima infanzia, agli assegni integrativi, eccetera – che dovrebbero essere ricalcolati con grosse difficoltà per l'Istituto delle assicurazioni sociali.

Va ricordato che il tema è in discussione a livello federale dove le Camere hanno accolto il principio dell'estensione agli indipendenti. Toccherà ora alla Commissione della sicurezza sociale del Consiglio nazionale elaborare un progetto concreto di adeguamento della legge. Condividendo la posizione del Consiglio di Stato, il PLR ritiene fuori luogo voler anticipare i tempi in un momento già difficile per l'economia, che non ha certamente bisogno di ulteriori aggravii, tanto più che la nuova legge sugli assegni familiari comporta già un aggravio di spese per le aziende. Meglio pertanto attendere gli sviluppi dell'iniziativa Fasel²⁰ e il modello che la Confederazione proporrà.

Per motivi di natura tecnica e di opportunità, il gruppo PLR invita il Parlamento a voler respingere gli emendamenti e di accogliere il disegno di legge sugli assegni di famiglia così come da rapporto commissionale.

GUIDICELLI G., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PPD - Sarò breve perché l'intervento della Consigliera di Stato non ha portato elementi nuovi al dibattito. La decisione saggia del Parlamento, presa a larga maggioranza, che ha voluto riconoscere le difficoltà alle quali è sottoposta una categoria ben precisa di lavoratori indipendenti, può quindi essere riconfermata. Ho detto e ripeto che personalmente sarei favorevole a un allargamento del diritto agli assegni di famiglia a tutti gli indipendenti, ma siccome il Parlamento non è di questo avviso, piuttosto che affossare questa idea, con i colleghi di gruppo abbiamo proposto un emendamento per far beneficiare degli assegni chi veramente è in difficoltà. Questo è un aiuto mirato, anche se diverso da quello degli assegni integrativi indicato dalla Consigliera di Stato, che è effettivamente un modello a livello nazionale, ma evidentemente una cosa è il diritto a un sostegno perché si ha un figlio altra cosa è il diritto a un assegno integrativo in quanto prestazione assistenziale. Inoltre non si capisce perché la moglie di un avvocato, sua collega di studio, che percepisce un salario poniamo di 600 franchi al mese, ha diritto a un assegno a partire

²⁰ Iniziativa parlamentare n. 06.476: *Un bambino, un assegno*, presentata in Consiglio nazionale il 6 dicembre 2006 da Hugo Fasel.

dall'anno prossimo, in quanto non vige più la limitazione dovuta al grado di occupazione, mentre il piccolo indipendente non può beneficiarne. L'assegno per gli indipendenti è finanziato dagli indipendenti stessi, mentre l'assegno integrativo è finanziato da tutti i datori di lavoro, di conseguenza – mi rivolgo ai rappresentanti del mondo economico, come il collega Gobbi intervenuto in precedenza – se dovessimo riconoscere il diritto agli assegni familiari almeno alla fascia più bisognosa, avremmo sicuramente un risparmio nelle prestazioni di assegni integrativi e di prima infanzia.

In conclusione, il gruppo PPD invita ad accettare la proposta di estendere gli assegni di famiglia anche agli indipendenti, ribadendo la saggia decisione presa lo scorso ottobre.

GHISLETTA R., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PS - L'imminenza della crisi economica rende effettivamente importante per gli indipendenti più esposti l'introduzione di questa normativa. I dati forniti alla Commissione della gestione e delle finanze rivelano che gli indipendenti che fanno capo agli assegni di prima infanzia e per i figli fino ai 15 anni sono solamente il 10%, quindi, anche alla luce dei redditi evidenziati, esiste una fascia medio-bassa molto consistente che non può far capo a questi assegni. Con il modello proposto dal Consiglio di Stato circa il 60%-80% degli indipendenti ne avrebbero diritto, quindi vediamo che il parallelismo suggerito rispetto anche alle persone senza attività lucrativa copre una larga fascia del settore indipendente, proprio perché i loro redditi sono e rimangono modesti. Occorre dunque applicare il più largamente possibile il principio "un figlio, un assegno", e occorre anche che tra gli indipendenti si sviluppi quel senso di solidarietà che la legge federale ha ad esempio voluto per le persone senza attività lucrativa, tale per cui l'indipendente che non ha figli contribuisce solidalmente per coloro i quali invece hanno dei figli. Questo modello di solidarietà per le tre categorie in questione (datori di lavoro con dipendenti, persone senza attività lucrativa e indipendenti) è valido, sensato, moderno e non costituisce certo un salto nel vuoto, visto che è applicato già da dodici Cantoni. E se domani arriverà una legge federale che lo generalizzerà, come spesso capita, tanto meglio: per quanto ci riguarda, avremmo colmato una lacuna in anticipo, facendo ciò che non si è ancora voluto fare a livello nazionale, anche se gli agricoltori costituiscono già un settore di indipendenti coperto.

BIGNASCA A., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LEGA - Qualcuno ha parlato di crisi imminente ed è esattamente il motivo per cui la Lega non vede perché si dovrebbe, proprio ora, aumentare ulteriormente il costo del lavoro per tutti gli indipendenti, ritenuto anche che i beneficiari di questi assegni sarebbero un'esigua minoranza. E dico minoranza perché purtroppo l'andamento della natalità è sotto gli occhi di tutti, e non è certo con 200 franchi al mese che convinceremo qualcuno a mettere al mondo dei figli. La Lega è dunque per un incremento degli assegni di prima infanzia, da estendere, non dico fino a 16 anni, ma fino a 6 o 10 anni, verificando poi come nel frattempo evolve sia la situazione della cassa sia quella dell'economia. L'assegno proposto, 200 franchi al mese, non risolve il problema del costo dei figli per le famiglie, e crea solo un aumento del costo del lavoro, in un momento in cui il lavoro sta diventando l'anello debole del nostro sistema economico. Per questa ragione ci opporremo all'assegno proposto e inoltreremo un'iniziativa parlamentare per un'estensione dell'assegno di prima infanzia, limitata a quelle che saranno le condizioni economiche a cui dovremo far fronte.

PELLANDA G. - Mi sono convinto ad appoggiare la proposta avanzata dal collega Guidicelli per il semplice fatto che dopo attente riflessioni sono giunto alla conclusione che anche i figli degli indipendenti devono poter accedere a un diritto di cui beneficiano i figli dei lavoratori dipendenti. D'altro canto, basta la costituzione di una società a garanzia limitata per trasformare un indipendente in un dipendente di sé stesso. È il caso, mi pare, anche degli albergatori, i quali, durante la stagione invernale – mi riferisco al caso che meglio conosco del Locarnese – chiudono l'esercizio, riducendo l'offerta di servizi. Ciò accade appunto perché, avendo costituito una società anonima, sono direttori di loro stessi, e quindi beneficiano di tutte le prestazioni sociali, in particolare della disoccupazione. Al proposito chiedo lumi alla Consiglieria di Stato, invitandola eventualmente a intervenire anche a Berna, qualora si trattasse unicamente di una questione di competenza federale. Tutto ciò per dire che gli indipendenti veri e propri sono in definitiva veramente tra le categorie più deboli ed esposte e meritano un nostro sostegno.

Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 35 voti favorevoli e 46 contrari.

Articolo 5

- Emendamento presentato dal Consiglio di Stato

A. Condizioni del diritto ed estensione del diritto in caso di malattia o infortunio

¹*Le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per i lavoratori salariati di professioni non agricole sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari.*

²*Richiamato l'art. 10 OAFami, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i dodici mesi seguenti, in caso di malattia o infortunio. **Dall'importo dell'assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall'ente assicuratore.***

PESENTI P., DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ -

Ritenuto l'accoglimento dell'estensione degli assegni familiari agli indipendenti, il Governo propone di modificare l'art. 5 completando il cpv. 2 con la frase: "Dall'importo dell'assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall'ente assicuratore". Già in prima lettura avevo spiegato come, a mente del Consiglio di Stato, l'estensione a dodici mesi potrebbe essere giustificata solo in caso di inabilità al lavoro per malattia, ma non in caso di inabilità al lavoro dovuta ad infortunio, in quanto la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, tra l'altro obbligatoria per tutti i datori di lavoro, prevede che all'indennità per perdita di guadagno versata dall'assicuratore infortuni si aggiunga un supplemento, se il lavoratore ha figli. Quindi, in pratica, è come se al salariato inabile al lavoro per infortunio venissero versati due assegni per lo stesso figlio, con un pregiudizio immotivato per il datore di lavoro. D'altro canto, senza questa correzione, l'articolo sarebbe

contrario alla logica della normativa federale secondo cui per lo stesso figlio deve essere versato un solo assegno.

Messo ai voti, l'emendamento è accolto all'unanimità dei 73 votanti.

Articolo 41a

- **Emendamento presentato dal Consiglio di Stato**

A. Condizioni del diritto ¹*I lavoratori indipendenti hanno diritto agli assegni per figli e agli assegni di formazione previsti dalla LAFam, **a condizione che il loro reddito determinante ai fini AVS non superi la soglia determinata dal Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato stabilisce altresì l'anno di riferimento.***

²*È considerato lavoratore indipendente chi è definito tale dalla legislazione sull'AVS.*

³*Se più persone hanno diritto, per lo stesso figlio, agli assegni secondo il diritto federale e secondo il diritto cantonale, la titolarità del diritto è determinata conformemente all'art. 7 LAFam. Se, per lo stesso figlio, il diritto può essere rivendicato anche da un'altra persona con attività salariata, il suo diritto è prioritario.*

- **Emendamento presentato dal gruppo PS**

A. Condizioni del diritto ¹*I lavoratori indipendenti hanno diritto agli assegni per figli e agli assegni di formazione previsti dalla LAFam.*

PESENTI P., DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ -

Come detto il Governo sperava che con questa seconda lettura non venisse esteso il diritto all'assegno ordinario a tutti gli indipendenti, tuttavia il Parlamento ha deciso altrimenti in modo molto chiaro, motivo per cui proponiamo un emendamento per valutare un aspetto che in prima lettura non ha potuto essere affrontato, in quanto era stata approvata una proposta che limitava l'estensione dell'assegno solo agli indipendenti sotto una certa soglia di reddito, proposta che, del resto, se dovesse essere accolta oggi vedrebbe il Governo attestarsi sulla propria posizione di non basare il calcolo della soglia sull'imponibile fiscale ma su quello AVS. E la valutazione è la seguente: ritenuta l'estensione ai lavoratori indipendenti, voluta dal Legislativo, il Consiglio di Stato, dopo attenta analisi, propone che questa non sia limitata ma applicata a tutti, senza soglia di reddito e a contare non dal 1° gennaio 2009 ma dal 1° gennaio 2010, un anno dopo l'entrata in vigore della legge federale.

I motivi di questa scelta sono più d'uno. Innanzitutto l'introduzione di una soglia di reddito per gli assegni ordinari, quindi l'assegno per i figli e l'assegno di formazione, non è

coerente con il principio della normativa federale, tutta basata, come già ricordato, sul concetto "un assegno, un figlio". Essa genera un'incoerenza di fondo rispetto alle soglie di reddito che vengono applicate per gli assegni di complemento, ovvero di prima infanzia e integrativo, la cui finalità è molto diversa. Essa comporta un intervento selettivo che non corrisponde per nulla allo spirito delle leggi della previdenza sociale, delle assicurazioni sociali, e in particolare dell'AVS, che è di fatto la legge di riferimento per gli assegni familiari. L'introduzione di una soglia di reddito a fronte del prelievo dei contributi presso tutti gli indipendenti pone poi un problema di equità. La legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni e la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione prevedono pure un limite massimo di prestazione, ma contemporaneamente anche un massimale dei contributi che vengono riscossi.

Uno dei motivi principali è tuttavia il seguente: l'introduzione di un soglia di reddito comporta un'incredibile complessità, e conseguentemente un forte aggravio per le casse di compensazione per gli assegni familiari che affiliano gli indipendenti, in particolare per il fatto che l'accertamento del reddito deve essere singolarmente effettuato ogni anno, con tutte le difficoltà che ciò rappresenta non solo e non tanto per la cassa cantonale ma soprattutto per tutte le altre casse più piccole. Un aggravio che inoltre si ripercuote sugli indipendenti stessi, nella misura in cui sarebbero chiamati a pagare un'aliquota, anche solo leggermente più alta, proprio per coprire queste maggiori spese di carattere amministrativo. Bisogna inoltre considerare le oscillazioni annuali del reddito, tipiche del lavoro indipendente, che possono modificare continuamente anche il diritto agli assegni, con ulteriori difficoltà di calcolo, maggiori oneri di verifica, e una situazione spiacevole per le famiglie che non saprebbero di anno in anno se vi hanno diritto oppure no.

Per dare un'idea delle cifre in questione, una valutazione approssimativa, basata solo sulla nostra cassa cantonale, che tuttavia rappresenta pur sempre tre quarti degli indipendenti in Ticino, ovvero circa 15 mila persone, ci indica che sotto la soglia si ritroverebbe comunque tra il 60% e l'80% degli indipendenti: conseguentemente un'estensione totale comporterebbe l'assorbimento supplementare solo del 20%-30% restante, un numero esiguo di lavoratori indipendenti, di cui, tra l'altro, solo il 30% ha figli.

L'estensione che chiediamo a tutta la categoria del lavoro indipendente quindi non stravolge affatto il modello, mentre ha il vantaggio di ovviare a tutti gli inconvenienti burocratici e di coerenza del sistema di cui si è detto.

GOBBI N., PRESIDENTE - Il Gran Consiglio è formalmente chiamato ad esprimersi su due specifici emendamenti: l'uno, del Consiglio di Stato, che estende il diritto agli indipendenti "a condizione che il loro reddito determinante ai fini AVS non superi la soglia determinata dal Consiglio di Stato", e l'altro, del gruppo PS che elimina qualsiasi condizione. Chiedo dunque alla Consiglieria di Stato di precisare meglio quale sia la posizione dell'Esecutivo rispetto ad essi.

PESENTI P., DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ - La prima richiesta del Governo è stata di non estendere il diritto agli assegni ai lavoratori indipendenti, visto però che la volontà del Gran Consiglio va nel senso dell'estensione, il Consiglio di Stato propone che sia generalizzata a tutti, senza alcuna limitazione. In via subordinata, se cioè il Parlamento dovesse optare per l'introduzione di una soglia di reddito, il Governo chiede che questa venga stabilita in base all'imponibile AVS e non dell'imponibile fiscale.

GOBBI N., PRESIDENTE - Non è del tutto chiaro se il Governo appoggia il proprio emendamento o quello del gruppo PS.

PESENTI P., DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ - Il Governo sostiene sé stesso e la propria proposta, tuttavia la formulazione dell'emendamento del gruppo PS può essere accolta.

GOBBI N., PRESIDENTE - Il Governo sostiene dunque in via principale l'emendamento del gruppo PS, mantiene in via subordinata il proprio emendamento, in alternativa all'emendamento Guidicelli, approvato in sede di prima lettura.

GUIDICELLI G. - Rilevo un certo grado di improvvisazione nel dibattito, dovuto al cambiamento di posizione del Governo che ora accetta l'estensione senza limitazione a tutti gli indipendenti. Personalmente la nuova impostazione del Governo non mi dispiace, visto che mi ero già espresso in tal senso, ma va pur detto che la maggioranza formatasi in occasione del voto in prima lettura ha espresso una chiara indicazione nel senso di una limitazione del diritto al di sotto di una determinata soglia di reddito.

La Consigliera di Stato ha presentato alcuni dati dicendo di prenderli con le pinze, ma ricordo che il 2 luglio scorso ho inoltrato un'interrogazione nella quale chiedevo il numero degli indipendenti al beneficio delle prestazioni integrative del reddito, precisamente per avere una visione di dettaglio della loro situazione: ero infatti convinto, e tuttora lo sono, che molti di loro sono davvero in questo stato di necessità e a loro il Gran Consiglio ha voluto concedere gli assegni.

Per quanto riguarda la soglia, il nostro gruppo aveva proposto di ritenere quella relativa all'imposta federale diretta, semplicemente perché era lo stesso criterio adottato a livello federale per le persone senza attività lucrativa. Se però il Consiglio di Stato, e soprattutto se la Cassa cantonale assegni familiari, ritengono che il criterio del reddito AVS sia preferibile, per quanto ci riguarda non c'è nessun problema. Ragione per cui accettiamo l'emendamento proposto dal Consiglio di Stato, ritenuto che questo limite di reddito dovrà essere parametrato in rapporto a quanto stabilito dalla legge federale, ovvero il 150% della rendita massima AVS, rispettivamente per ogni ulteriore figlio si dovrà riconoscere un importo in più.

GHISLETTA R. - Ritenuto che la differenza di "copertura" dei due emendamenti è veramente minima – riguarda solo il 20% degli indipendenti, di cui solo una minima parte ha figli – attiriamo l'attenzione su un aspetto pratico, riguardante l'applicazione della norma, che deve essere la più semplice e snella possibile per le casse: non è infatti coerente creare un sistema complesso per introdurre una limitazione che riguarda un numero minimo di indipendenti, con i relativi costi, per poi invocare la necessità di semplificare le leggi e le procedure e di limitare la burocrazia. Inoltre va valutata la fluttuazione annuale dei redditi di alcune categorie di indipendenti che causa ulteriori problemi nella percezione degli assegni. Per queste ragioni chiediamo di semplificare al massimo le procedure e il lavoro di chi è chiamato ad applicare la normativa, estendendo il diritto agli assegni a tutti gli indipendenti.

BERTOLI M. - Abbiamo di fronte tre alternative. La prima è quella che oggi il Governo sostiene in via principale, quella di estendere il diritto agli assegni a tutti gli indipendenti: la proposta è semplice e sappiamo che porterà quasi tutte le risorse direttamente ai genitori. La seconda via, proposta in subordine dal Governo, quella della limitazione basata sul reddito AVS, che grosso modo costerà la stessa cifra, perché tra il 60% e l'80% dei bambini riceverà comunque l'assegno, porterà meno soldi alle famiglie e più costi a carico dell'Amministrazione. La terza via è quella più difficile, perché ingloba la valutazione dei dati fiscali dell'imposta federale diretta, coi relativi costi, e nessuno sembra volerla, tanto che ci ha portato a questa seconda lettura. Quindi, se davvero vogliamo spendere dei soldi per questo compito, facciamo in modo che vengano indirizzati per la maggior parte a chi ne ha bisogno e non utilizzati dall'Amministrazione chiamata a erogarli.

BIGNASCA A. - Il collega Bertoli sostiene che se dobbiamo spendere dobbiamo farlo con efficienza, ma non stiamo spendendo soldi nostri. L'ho detto e lo ripeto: stiamo spendendo soldi degli indipendenti che verranno caricati sul costo del lavoro.

JELMINI G., RELATORE - È certamente apprezzabile la tenacia del gruppo PS nel voler difendere il proprio emendamento, che peraltro avevo sostenuto in prima lettura, tuttavia in quell'occasione il Parlamento ha accolto, con 46 voti favorevoli, 28 contrari e 5 astensioni, un preciso emendamento, esprimendo un'indicazione chiara di voler far beneficiare degli assegni di famiglia anche gli indipendenti, ma gli indipendenti di un determinato reddito. Tanto è vero che il Consiglio di Stato, con risoluzione del 24 ottobre 2008²¹, invita il Gran Consiglio ad approvare, in via principale, in seconda lettura, la proposta contenuta nel rapporto, e, in via subordinata, l'emendamento Guidicelli, corretto nel senso dei considerandi, ovvero quello inviato alla Commissione della gestione e delle finanze venerdì scorso e posto all'ordine del giorno della seduta odierna. Nel frattempo abbiamo ricevuto anche l'emendamento del gruppo PS, con allegato un parere della SUPSI/DSAS – e sarebbe tra l'altro interessante sapere da chi è stato richiesto e come mai ne siamo entrati in possesso solo ora. Quindi dal nostro punto di vista le cose sono chiare: il Parlamento ha votato un emendamento e si tratta ora di confermarlo o meno.

VITTA C. - A nome del gruppo PLR chiedo cinque minuti di sospensione per valutare le proposte poste in discussione.

La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 15:15.

VITTA C. - Dopo attenta valutazione della situazione venutasi a creare, il gruppo PLR ha deciso di mantenere la propria posizione originaria, quindi di non votare né l'emendamento PS né l'emendamento PPD. E intende altresì non votare il complesso del disegno di legge, in modo tale da consentire al Consiglio di Stato di riproporlo la prossima seduta, modificato con gli accorgimenti che ritiene più opportuni.

²¹ Cfr. pag. 2556.

GOBBI N., PRESIDENTE - Per precisione ricordo che saranno posti in votazione unicamente gli emendamenti prima del gruppo PS e poi del Consiglio di Stato.

BERTOLI M. - Ricordo al relatore che, in quanto tale, aveva sostenuto la posizione originaria della maggioranza della Commissione, quella che non prevedeva l'estensione del diritto agli indipendenti. Di conseguenza è artificioso rifarsi al voto di ottobre, perché allora mancava un dato fondamentale, a sapere quante persone concretamente avrebbero beneficiato degli assegni familiari. Oggi, ma solo oggi, sappiamo che il modello "limitato", in realtà limita poco, perché ci porta comunque al 60%-80% dei beneficiari. In ogni modo costato che a non voler recedere dalle proprie posizioni sono un po' tutti i gruppi, con il gruppo PLR, contrario all'estensione, messo in minoranza, visto che comunque in questo Parlamento c'è una maggioranza sufficiente per far passare la legge con l'uno o l'altro modello proposto rispettivamente da PPD e PS. Di conseguenza, per rispetto alla volontà espressa dal Parlamento e per una certa efficacia e trasparenza nell'uso dei soldi, giustappunto di altri, come dice il collega Bignasca, ribadisco che è preferibile estendere gli assegni famigliari a tutti gli indipendenti.

BOBBIÀ E. - Volevo sottolineare quanto già detto dal collega Bignasca: gravare, in un periodo estremamente difficile per l'economia, di ulteriori, non indifferenti, balzelli gli indipendenti è del tutto fuori luogo.

Messo ai voti, l'emendamento del gruppo PS è respinto con 28 voti favorevoli e 56 contrari.

Messo ai voti, l'emendamento del Consiglio di Stato è respinto con 36 voti favorevoli, 46 contrari e un'astensione.

BELTRAMINELLI P. - Per come è stato messo ai voti non si è capito se si facesse riferimento al testo originario del Governo modificato in prima lettura oppure all'emendamento presentato oggi: chiedo dunque che venga posto nuovamente in votazione.

GOBBI N., PRESIDENTE - Come da procedura, è stato messo in votazione prima l'emendamento PS, sostenuto oggi anche dal Consiglio di Stato, perché è quello che si discosta maggiormente dall'impostazione iniziale, e susseguentemente quello del Consiglio di Stato, che corregge solo parzialmente quello che era l'art. 41a, risultato dalla prima lettura. Credo dunque che le cose fossero chiare.

JELMINI G., RELATORE - Le cose non erano così chiare, perché il Consiglio di Stato il 24 ottobre ha preso una posizione, venerdì ha fatto pervenire un emendamento e oggi ha sostenuto un'altra posizione, affermando di appoggiare, nel caso dovesse passare il principio, l'alternativa più ampia di un'estensione a tutti gli indipendenti. Ragione per cui,

quando si è fatto riferimento alla proposta del Consiglio di Stato, è evidente che si pensava a quest'ultima alternativa.

GOBBI N., PRESIDENTE - Ribadisco quanto precisato.

VITTA C. - Confermo quanto detto dal Presidente, in quanto in coda al mio intervento susseguente alla sospensione ha voluto precisare che sarebbero stati posti in votazione gli emendamenti del PS e del Consiglio di Stato e non del PPD. Per quanto ci riguarda, ribadiamo la nostra proposta iniziale di non dar seguito all'approvazione del complesso del disegno di legge, rimandandolo al Consiglio di Stato, in modo tale da consentirgli di rivederne il testo e riproporlo ad inizio dicembre, permettendo al Gran Consiglio di esprimersi nella chiarezza necessaria.

BELTRAMINELLI P. - Visto che non si vuole tornare sulla decisione presa, vorrei venisse confermato che, respinti entrambi gli emendamenti, rimane vigente l'emendamento Guidicelli adottato in prima lettura.

GOBBI N., PRESIDENTE - Esatto, confermo.

GUIDICELLI G. - È l'interpretazione che ho dato anch'io, pur affermando nel mio intervento di non oppormi alla proposta del Consiglio di Stato che riteneva più semplice adottare il criterio del reddito AVS. Dunque, se si vuole rendere più semplice il lavoro all'Amministrazione, rifacciamo pure la votazione, altrimenti rimane l'impostazione iniziale.

BIGNASCA A. - Non mi sembra sia il caso di ripetere la votazione, visto che la volontà della maggioranza è emersa chiaramente.

GHISLETTA R. - Costatato che non c'è ragione di ripetere la votazione, confido che il gruppo PLR vorrà sostenere il complesso del disegno di legge, perché in caso contrario verrebbe a cadere l'intero dispositivo, non solo per quanto riguarda gli indipendenti, e gli amici liberali se ne assumerebbero la responsabilità. Aggiungo che ci sarà comunque il tempo di ridiscutere della questione, nella misura in cui l'entrata in vigore dell'emendamento è prevista per il 1° gennaio 2010. Ma ritengo comunque stucchevole che il partito di maggioranza relativa, che si è sempre battuto per la razionalità e l'efficienza amministrativa, abbia appoggiato la peggiore delle soluzioni.

LEPORI C. - Non ho capito per quali motivi il partito liberale preferisce riferirsi all'imposta federale diretta che all'AVS.

VITTA C. - Vorrei chiarire che non è certo il gruppo PLR ad aver appoggiato l'emendamento PPD votato la scorsa seduta, che invece è stato sostenuto dal PS per quanto riguarda il principio di allargare l'assegno familiare agli indipendenti: non abbiamo votato l'emendamento Guidicelli e coerentemente non sosteniamo, in seconda lettura, gli emendamenti che propongono un'estensione sia questa parametrata sui dati dell'imposta federale diretta piuttosto che su quelli AVS. Quindi, se dovesse entrare in vigore un sistema basato sull'imposta federale diretta non sarà certo per colpa nostra, ma di chi ha voluto giocare con una proposta che non era nella volontà originaria del Governo. Per quanto riguarda il complesso, ripeto che non votandolo intendiamo permettere al Consiglio di Stato di riproporre il disegno di legge in tempi brevi con un testo chiaro e coerente.

GUIDICELLI G. - Per due volte il Gran Consiglio ha votato il principio di riconoscere gli assegni famigliari anche agli indipendenti con reddito basso. Mi sembra una cosa buona e giusta. Rimane la questione a sapere in base a quali criteri stabilire la soglia di reddito, ma, adottato il principio, abbiamo un anno a disposizione per risolvere il problema.

ARIGONI G. - Ho l'impressione che ci siamo persi: ognuno è arroccato sulle proprie posizioni, ognuno difende il proprio emendamento oppure mantiene, come detto dal collega Vitta, un comportamento chiaro e coerente. Tuttavia non sempre è possibile e utile mantenere una coerenza assoluta: il gruppo PLR non voleva l'estensione anche agli indipendenti, democraticamente il Parlamento ha deciso in un altro modo, e ora bisogna solo trovare la soluzione meno burocratica possibile. Non capisco perché ci si dovrebbe ostinare in una contrarietà di principio a un emendamento che non è più solo del PS, ma rappresenta la posizione del Governo.

PESENTI P., DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ - Ho l'impressione che non ci siamo persi per niente e che tutti hanno capito quanto è successo. Ciò detto, il Governo, che inizialmente aveva una posizione contraria, di fronte alla decisione espressa dal Gran Consiglio, seppure con qualche ritardo, ha ritenuto di optare per l'estensione a tutti gli indipendenti del diritto agli assegni familiari. L'ultima cosa però che volevamo che succedesse è che, se fosse stata adottata l'estensione con una soglia di reddito, questa fosse calcolata in funzione dell'imposta federale diretta. Dunque, spero che non venga approvato il complesso del disegno di legge, perché il modello che ne deriverebbe, per quanto ci riguarda, sarebbe il peggiore possibile.

BERTOLI M. - Ribadisco un concetto già espresso dal collega Ghisletta, vale a dire che la legge può entrare in vigore domani, mentre l'art. 41a entrerà in vigore solo nel 2010 e può nel frattempo essere corretto in un modo o nell'altro. A questo punto, al di là della coerenza da sabotaggio del gruppo PLR che, non essendo previsto il sistema del voto in contrapposizione degli emendamenti, ha affossato l'uno e l'altro, per avere la possibilità di mantenere il peggio, ritengo sia possibile e opportuno approvare la legge e correggere questo specifico problema nei prossimi tredici mesi.

BIGNASCA A. - Non possiamo ripetere il dibattito delle ultime due sedute: gli emendamenti sono stati votati e non rimane che proseguire con i lavori.

VITTA C. - Il collega Bertoli ci accusa di aver votato il peggio del peggio, ma voglio ricordargli che la nostra posizione è perfettamente allineata con quella espressa dalla Consiglieria di Stato nel suo ultimo intervento.

BELTRAMINELLI P. - Il gruppo PPD voterà il complesso, ribadendo che certamente non manca il tempo necessario per correggere eventuali imperfezioni in ordine all'art. 41a.

Articolo 77° (nuovo)

- Emendamento presentato dal gruppo PS

Valutazione ***Il Consiglio di Stato allestisce all'attenzione del Gran Consiglio un rapporto sull'applicazione degli artt. 41a LAFam e segg. dopo un anno dalla loro entrata in vigore.***

GHISLETTA R. - A nostro avviso, l'opportunità di procedere a una valutazione dopo un anno dall'entrata in vigore degli artt. 41a e seguenti era chiara, ma lo è ancora di più se, per delirio di ipotesi, dovessero entrare in vigore così come sono stati approvati oggi.

Messo ai voti, l'emendamento è accolto con 41 voti favorevoli, 39 contrari e 3 astensioni.

La discussione sui singoli articoli è dichiarata chiusa.

Messo ai voti, il complesso del disegno di legge scaturito dalla discussione parlamentare è respinto con 43 voti favorevoli e 44 contrari.

7. RISPOSTA A INTERPELLANZA

Comunicati stampa del Dipartimento della sanità e della socialità: il principio della proporzionalità è sempre rispettato?

Risposta all'interpellanza presentata il 10 novembre 2008 da Yasar Ravi

L'interpellante si rimette al testo.

PESENTI P., DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ - Il problema della protezione dei dati sollevato dall'interpellante è sicuramente importante e

possiamo rassicurarlo nel senso che, prima di emanare un comunicato stampa relativo a un procedimento amministrativo aperto nei confronti di un operatore sanitario, il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) procede ogni volta ad un'attenta valutazione e ponderazione degli interessi in gioco nel caso concreto. In questo contesto, va anzitutto ricordato che l'esercizio di una professione sanitaria è subordinato al rilascio di un'autorizzazione formale d'esercizio, e ciò sia in virtù del diritto federale sia in virtù di quello cantonale. Già questa scelta del legislatore evidenzia come nel contesto in questione siano in gioco pure eminenti interessi pubblici, in primis quello della tutela della salute pubblica. Anche il Tribunale federale ha ripetutamente sottolineato che si tratta di attività potenzialmente pericolose per il paziente, motivo per cui la subordinazione dell'esercizio di una professione sanitaria ad autorizzazione è conforme anche ai principi costituzionali posti per la restrizione delle libertà fondamentali.

A maggiore tutela della salute pubblica, e per evitare che il paziente venga a sua insaputa trattato da persone che esercitano la professione in maniera abusiva, il legislatore ha pure previsto la pubblicazione dei nominativi delle persone autorizzate. Così l'art. 61 della legge sanitaria cantonale statuisce che gli operatori sanitari ammessi al libero esercizio sono iscritti d'ufficio nell'albo tenuto e aggiornato periodicamente dal Dipartimento e che l'albo è pubblicato in extenso periodicamente sul Foglio ufficiale con aggiornamenti annui. Dall'avvento di Internet, questo elenco è inoltre pubblicato sul sito web dell'Ufficio di sanità. Per un parallelismo delle forme, ma soprattutto per esigenze di tutela della salute pubblica, appare quindi ovvio che il pubblico debba essere pure informato del fatto che un operatore sanitario in precedenza autorizzato è stato privato, anche se solo provvisoriamente, dell'autorizzazione ad esercitare, e ciò anche quando la pubblicazione non fa l'interesse dell'operatore in questione.

Nella sua valutazione il DSS tiene conto di tutti questi aspetti e li pondera attentamente, contrapponendo e soppesando interessi pubblici e privati, anche alla luce delle Direttive sull'informazione del Consiglio di Stato. Per questo motivo il Dipartimento non rende affatto pubblica ogni apertura di procedimento disciplinare o amministrativo; esso rende infatti pubbliche unicamente le sospensioni cautelari o le revoche dell'autorizzazione al libero esercizio dell'operatore sanitario interessato, mentre i semplici ammonimenti non vengono ad esempio resi di pubblico dominio. Basti ricordare che nel 2008 il Dipartimento e la Commissione di vigilanza sanitaria hanno sinora aperto, su denuncia o d'ufficio, oltre 40 procedimenti amministrativi o disciplinari nei confronti di operatori sanitari. I comunicati stampa sono invece stati solo due.

Di regola, la pubblicazione della sospensione o revoca avviene unicamente sul Foglio ufficiale. E il Dipartimento ricorre al comunicato stampa unicamente quando sussiste un'obiettivo esigenza d'informazione del pubblico, ad esempio la necessità d'interesse generale di impedire o correggere con il comunicato la diffusione di comunicazioni non veritiere, a tutela, per esempio, dell'ordine pubblico, di ulteriori beni di polizia o della salute pubblica. Per converso può anche essere considerata la circostanza, spesso non di secondaria importanza, che determinati fatti siano già di pubblico dominio. In questo caso all'interesse pubblico di tutelare i pazienti si aggiunge infatti anche l'interesse pubblico teso a impedire che si incrinino la fiducia della cittadinanza nel corretto funzionamento delle autorità preposte alla vigilanza sanitaria. In questi casi, i massmedia hanno infatti di regola già evidenziato i presunti comportamenti non conformi con i dettami di legge, motivo per cui l'opinione pubblica si chiede se l'autorità abbia preso, a seguito di questi comportamenti, dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

Dopo questa necessaria premessa, vengo ai tre quesiti posti dall'interpellante.

1. *Non crede il Consiglio di Stato che possa essere violato il principio della proporzionalità e della presunzione d'innocenza tenuto conto che il comunicato stampa viene ripreso e pubblicato da tutti gli organi della stampa?*

Giova qui ricordare che secondo la giurisprudenza questi provvedimenti di diritto amministrativo non sono in contrasto con la presunzione d'innocenza vigente nel diritto penale. Nell'ambito amministrativo, all'interesse dell'operatore, si contrappone inoltre la necessità di tutelare la salute pubblica, se necessario anche con provvedimenti cautelari, laddove è dato il fumus boni iuris. Non si ritiene neppure venga violato il principio della proporzionalità, considerato come quella del comunicato stampa sia un'eccezione, applicata solo in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione, che è a sua volta pubblica.

2. *Ritiene nei due esempi sopracitati di aver commisurato attentamente gli interessi in gioco tanto da giustificare, nella sostanza e nelle modalità, un'obiettiva esigenza d'informazione del pubblico?*

Sì, gli interessi in gioco sono stati attentamente soppesati in virtù dei principi enunciati sopra. L'informazione circa l'arresto dell'operatore trova la sua giustificazione nel fatto che, in virtù delle disposizioni del Codice di procedura penale, l'arresto è possibile unicamente se esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza. In questo senso, l'arresto rafforza quindi ulteriormente il sospetto che i requisiti per l'autorizzazione non sono più dati.

3. *Infine, non vi sono altre misure atte a tutelare l'interesse pubblico prefissato dalla legge sanitaria, senza che sia necessario emanare un comunicato stampa che può risultare altamente lesivo della personalità e della professionalità dell'operatore sanitario inquisito?*

In presenza di una revoca o sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della professione che interessa operatori sanitari, le cui vicende sono già state ampiamente discusse nei massmedia, si ritiene non vi siano altre misure meno lesive della personalità e professionalità dell'operatore in questione. Negli altri casi non vengono emanati comunicati stampa.

RAVI Y. - Ringrazio la Consiglieria di Stato per la celerità e la completezza delle informazioni fornite soprattutto in premessa. I comunicati stampa, soprattutto in questo ambito, sono particolarmente importanti sia per l'operatore sociale che per la popolazione. Non sono purtroppo soddisfatto delle risposte alle domande, in quanto, vista la delicatezza del caso e soprattutto degli interessi in gioco, a mio avviso si potrebbe soppesare meglio la questione della proporzionalità, e vedere se non vi siano altri mezzi che non sia la diramazione di comunicati stampa di quel contenuto. Mi rendo conto che non è facile, tuttavia ritengo che valutando altre vie si potrebbe raggiungere l'obiettivo della tutela della personalità della popolazione, senza entrare così nel dettaglio in comunicati stampa che, ai miei occhi, rimangono comunque scioccanti.

PESENTI P., DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ - Uno dei motivi per cui abbiamo risposto immediatamente all'interpellanza è che effettivamente tocca un problema per noi cruciale. In questo senso, questo atto

parlamentare è stato prezioso, nella misura in cui ci inciterà a riflettere in modo ancora più approfondito su una materia, ripeto, per noi di grande rilevanza.

Parzialmente soddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

8. CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO

Alle ore 16:00 la seduta è tolta e il Gran Consiglio è riconvocato in seduta serale.

Per il Gran Consiglio:

Il Presidente, Norman Gobbi

Il Segretario generale, Rodolfo Schnyder